

SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Infrazioni edilizie e condoni

ORDINANZA n. 602 DEL 24/09/2021

OGGETTO: Ordinanza di demolizione d'ufficio opere abusive realizzate in Via di Casellina

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza n. 150 del 16.03.2012, con la quale è stata intimata al Sig. (...*omissis*...), la demolizione delle opere abusive realizzate sul manufatto posto in Via di Casellina 85/b, oggetto di diniego di condono edilizio n. 70 del 07.10.2010, nonché la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi dell'art. 134 L.R. 1/2005 (adesso sostituito dall'art. 200 della L.R. 65/2014) e dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004;

Dato atto che l'ordinanza è stata impugnata dinanzi al Tar Toscana, sez. III, con la notifica, in data 26.04.2012, dei motivi aggiunti al ricorso R.G. n. (...*omissis*...);

Vista la sentenza n. (...*omissis*...) del 30.10.2018 con cui il TAR Toscana, sez. III, ha respinto le impugnative proposte dal ricorrente;

Richiamata la comunicazione prot. n. 5743 del 04.02.2019 di riattivazione del procedimento sanzionatorio – ricevuta dal Sig. (...*omissis*...) in data 15.02.2019 - con la quale il medesimo è stato invitato ad eseguire l'ordinanza n. 150/2012 e a depositare presso l'Amministrazione Comunale memorie scritte e documentazione, anche fotografica, a dimostrazione dell'avvenuta demolizione;

Vista la nota prot. int. 19 del 15.04.2019 con la quale l'Ufficio Infrazioni Edilizie, a seguito degli incontri effettuati tra i tecnici del Servizio Edilizia Privata ed il tecnico di fiducia del Sig. (...*omissis*...), ha chiesto alla Polizia Municipale di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi interessati dal provvedimento sanzionatorio;

Preso atto che la Polizia Municipale si è recata presso l'immobile in data 03.07.2019 riscontrando solo l'inizio di un'attività volta all'ottemperanza dell'ordinanza, consistente nella sola rimozione della porzione di cucina interessata dal piano cottura e la chiusura della relativa tubatura di adduzione del gas, mentre il resto dell'immobile è risultato ancora destinato a civile abitazione, con un vano adibito a camera matrimoniale, un vano adibito a bagno con finiture proprie di una civile abitazione, un vano adibito a zona pranzo, nel quale la mobilia era

stata semplicemente coperta con teli di protezione. Anche la pavimentazione in legno (parquet) e i rivestimenti erano ancora presenti, così come l'impianto di condizionamento;

Vista la nota prot. n. 18 del 11.07.2019 con la quale la Polizia Municipale ha informato l'Ufficio Infrastrutture Edilizie della mancata ottemperanza all'ordinanza;

Richiamata l'ulteriore comunicazione prot. n. 13994 dell'8.04.2021, pervenuta al Sig. (...*omissis*...) in data 20.04.2021, con la quale veniva richiesto di comunicare a questa Amministrazione l'eventuale completamento delle opere di demolizione iniziate nel 2019, avvertendo che, in mancanza di comunicazioni, l'Amministrazione Comunale avrebbe proceduto ai sensi di legge alla demolizione d'ufficio delle opere abusive;

Preso atto del mancato riscontro alla detta comunicazione da parte del Sig. (...*omissis*...);

Attesa la necessità di disporre, ai sensi di legge, la demolizione/rimozione delle opere che hanno determinato la trasformazione del manufatto agricolo in civile abitazione, mediante il finanziamento dell'intervento e l'affidamento dell'esecuzione ad una ditta, da individuare nei modi previsti dalla vigente legislazione, ponendo a carico dell'inadempiente tutte le spese relative;

Visti gli artt. 10 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 200 e 212 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.

Visto l'art 167 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

la demolizione d'ufficio delle opere abusivamente realizzate sull'immobile posto in Via di Casellina 85/b (catastralmente individuato al (...*omissis*...)), che hanno determinato la trasformazione del magazzino agricolo in civile abitazione, mediante l'eliminazione di tutti gli elementi di finitura e degli impianti eccedenti la dotazione ordinariamente necessaria per l'utilizzo del manufatto come consistenza edilizia di mero supporto all'attività agricola, nonché la rimessa in pristino dei luoghi con rimozione e smaltimento dei materiali di risulta.

A tal fine si specifica che dovranno essere oggetto di demolizione/rimozione:

- il rivestimento in parquet del pavimento del magazzino agricolo;
- il rivestimento in mattoni faccia/vista della parete attualmente utilizzata come cucina/soggiorno;
- i sanitari e gli arredi presenti nel locale bagno eccedenti la dotazione minima di un locale igienico a servizio di un magazzino agricolo (potranno essere mantenuti solo il w.c. e il lavandino, nonché i rivestimenti alle pareti strettamente correlati ai servizi igienici mantenuti);
- gli impianti di riscaldamento e di condizionamento comprensivi dell'intero sviluppo delle tubazioni;

- l'impianto elettrico eccedente la dotazione necessaria per un magazzino agricolo;

AVVERTE

il Sig. (...*omissis*...) che:

- lo sgombero dei manufatto da eventuali persone, cose o animali dovrà avvenire a cura del responsabile dell'abuso o di suoi incaricati entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.
- in ipotesi di mancato o parziale sgombero dei manufatti abusivi nel suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con addebito delle spese sostenute, comprensive anche del trasporto in discarica e della eventuale custodia, a carico del responsabile dell'abuso.
- l'eventuale custodia sarà limitata ai soli beni mobili di utilizzo primario a fini abitativi e sarà mantenuta per 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della demolizione d'ufficio, decorsi i quali senza che il responsabile dell'abuso si sia presentato per la restituzione, l'Amministrazione procederà al conferimento in discarica.
- con successivo atto verrà richiesto al responsabile dell'abuso il rimborso delle spese complessivamente sostenute dal Comune per l'esecuzione della presente ordinanza, con l'avvertenza che, in caso di mancato rimborso nei termini concessi, l'Amministrazione comunale procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

DISPONE

che il Settore 3 "Risorse", il Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" e il Settore 6 "Sicurezza e Sviluppo Economico", ognuno per quanto di propria competenza, provvedano a:

- effettuare la valutazione tecnico-economica delle operazioni di demolizione, prevista dall'art. 212 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- predisporre tutti gli atti necessari per la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione della presente ordinanza e alle operazioni propedeutiche alla demolizione d'ufficio (quali sgombero dell'immobile da persone, cose e animali e custodia dei beni, qualora il responsabile dell'abuso non provveda in via autonoma);
- attivare le procedure di legge per l'affidamento a impresa/e all'uopo qualificata/e dei lavori di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi e di rimozione e smaltimento del materiale di risulta, nonché dell'ulteriore materiale eventualmente presente sul terreno;
- predisporre gli atti necessari per l'organizzazione e la gestione dell'eventuale attività di sgombero e custodia, previo inventario, dei beni rinvenuti all'interno del fabbricato (in ipotesi di mancato adempimento in tal senso da parte dei responsabili dell'abuso) o per l'eventuale individuazione, mediante procedure di legge, di idonea impresa cui affidare tale attività;
- organizzare il necessario coordinamento con le forze dell'ordine per lo svolgimento delle attività di sgombero e demolizione d'ufficio in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

a) la notifica del presente atto a:

- (...*omissis*...);

b) la trasmissione di copia del presente atto, per lo svolgimento delle attività di competenza:

- al Settore 2 “Servizi Amministrativi”;
- al Settore 3 “Risorse”;
- al Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”;
- al Settore 6 “Sicurezza e Sviluppo Economico”;

c) la trasmissione del presente atto, a fini conoscitivi:

- alla Procura della Repubblica di Firenze, V.le Lavagnini, tramite la Polizia Giudiziaria presso la Polizia Municipale del Comune di Scandicci;
- alla Città Metropolitana di Firenze, Direzione Urbanistica e Ambiente, in Via Ginori 10 50123 Firenze, utilizzando i modelli allo scopo forniti dallo stesso Ente;
- alla Prefettura di Firenze, Via Cavour n. 1.

Dalla residenza Municipale, **24/09/2021**

IL DIRIGENTE

Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate